



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 35**

**Riunione del 6 MARZO 2013**

**30.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **G.S. Dinamis Falconara n.p. del Presidente p.t.**
- **Severini Stefano n.q. del Presidente p.t. GS Dinamis Falconara**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente – Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **SEVERINI Stefano:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio GS Dinamis Falconara, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav nonché in violazione della disposizione contenuta nelle norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav in virtù della quale "...Il Presidente della società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta .....", effettuato in data 19 settembre 2012 il prestito on line dell'atleta Edoardo Andrea Galvagno senza che lo stesso avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*

- **GS Dinamis Falconara:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT FIPAV";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 06 Marzo 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati:

**OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 22/10/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società GS Dinamis Falconara e ASD Falconara Volley unitamente all'atleta Andrea Edoardo Galvagno, avevano fatto pervenire una comunicazione



in data 08/10/2012 a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito dell'atleta Andrea Edoardo Galvagno, già effettuato dalla società ASD Falconara Volley alla società GS Dinamis Falconara, e dove si affermava che il suddetto atleta, non aveva mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società GS Dinamis Falconara.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 19/09/2012, il prestito on line del suddetto atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Edoardo Andrea Galvagno dalla ASD Falconara Volley alla società GS Dinamis Falconara perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella memoria inviata.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, attesa la tempestività della richiesta di annullamento, pervenuta direttamente dal sodalizio dopo circa quindici giorni dalla richiesta di tesseramento.

Inoltre, il comportamento tenuto dagli incolpati innanzi agli organi di giustizia Fipav può ritenersi collaborativo e giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato SEVERINI Stefano la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio G.S. Dinamis Falconara, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

Roma , 28 marzo 2013